

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) OLIVIERI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COLOMBO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore COLOMBO CLAUDIO

Nella seduta del 17/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con istanza del 21 gennaio 2014, il ricorrente ha allegato che, a seguito della risoluzione di un contratto di *leasing* immobiliare, l'intermediario lo avrebbe segnalato a sofferenza, presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, per l'intero ammontare dell'asserito credito residuo, pari ad euro 125.467,00.

Tale segnalazione, secondo il ricorrente, sarebbe illegittima, in quanto l'intermediario avrebbe ottenuto la disponibilità dell'immobile già oggetto del *leasing*, ed il contratto avrebbe previsto la compensazione del credito residuo, con il ricavato dalla vendita del bene.

Conclude, pertanto, il ricorrente, affinché all'intermediario venga ordinato di provvedere alla cancellazione della segnalazione.

Nelle proprie controdeduzioni, la società di *leasing* ha anzitutto confermato l'esistenza della segnalazione contestata, deducendone tuttavia la legittimità; ciò, sulla scorta del fatto che la risoluzione del contratto avrebbe determinato l'insorgenza di un

debito, a carico del cliente, di importo pari a quanto segnalato. La correttezza dell'importo in questione deriverebbe dalla legittima applicazione di una clausola contrattuale, la quale prevede – in caso di risoluzione per inadempimento del cliente – l'applicazione di una penale pari all'ammontare attualizzato del debito residuo.

Il ricorrente – prosegue l'intermediario resistente – non ha mai offerto il pagamento di quanto dovuto, il che, in una con il notevole ammontare del debito, ne attesterebbe uno stato assimilabile all'insolvenza, e comunque tale da renderne non solo legittima, ma financo doverosa, la segnalazione a sofferenza.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, come tale, merita di venire integralmente accolto.

Invero, decidendo un precedente ricorso (prot. n. 328259 del 4 aprile 2013), presentato dallo stesso cliente, nei confronti dell'intermediario oggi resistente, ricorso avente ad oggetto questioni inerenti al medesimo contratto di *leasing*, questo Collegio aveva rilevato la nullità della clausola relativa agli effetti della risoluzione anticipata, in quanto «...*contraria alla norma imperativa dettata dall'art. 1526 c.c. Nella giurisprudenza di legittimità si è infatti affermato il principio di diritto secondo cui "al leasing traslativo si applica la disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà, la quale comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi"* (ex plurimis Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2011, n. 19732; Cass. civ., sez. III, 10 settembre 2010, n. 19287; Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 2010, n. 73). Ove il concedente cumulasse il residuo valore del bene con l'importo dei canoni già corrisposti, egli conseguirebbe infatti un arricchimento senza causa, il quale è generalmente vietato dall'ordinamento giuridico (Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2011, n. 19732)...» (così, Collegio di Roma 12 dicembre 2013, n. 6492).

Ebbene, in sede di adempimento a quanto disposto nell'ambito di tale decisione, l'intermediario resistente, con missiva pervenuta il 9 gennaio 2014, prot. n. 19053, ha comunicato che, tenuto conto della nullità della clausola in questione, il debito residuo del cliente sarebbe stato di importo pari a € 1.160,00.

Siffatto importo, all'evidenza, non può integrare in alcun modo gli estremi richiesti per la segnalazione a sofferenza. È noto, infatti, che in virtù del Cap. II, Sez. 2 par. 5, della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (e successivi aggiornamenti), «*nella categoria di censimento "sofferenze" va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. (Omissis). L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito (Omissis)*».

Difettando, dunque, del menzionato presupposto sostanziale, la segnalazione a sofferenza in questa sede contestata va considerata senz'altro illegittima e, in quanto tale, deve disporsene la cancellazione.

Nessuna domanda risarcitoria è stata proposta dal ricorrente, sicché non può darsi luogo ad alcuna pronunzia sul punto, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che l'intermediario si adoperi per la cancellazione della segnalazione contestata.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL CASO .it
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA